



REPUBBLICA ITALIANA

N° 910/2008 Sent.
N° 5127/07 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Di Pescara Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

N°

Rep.

ha pronunciato la seguente

Gr- 5163/2008

SENTENZA

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 06.05.2008,
iscritto al n. 4127/07 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2007, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa.

PROMOSSO DA

ARGENTO EMANUELE, residente in Pescara alla Via Parco Nazionale
D'Abruzzo.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI PESCARA, in persona
del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente della Sezione di
Polizia Stradale di Pescara, V.Q.A. Dott. Pasquale Carboni.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06.05.2008, in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in Cancelleria il 20.07.2007, Argento Emanuele
proponeva opposizione avverso il verbale n. ATX 0001004530 del
30.04.2007 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Pescara, per la
violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. poichè il giorno 12.02.2007, alle ore
15,21 il veicolo targato DD253YV circolava alla velocità di Km/h 137,00

[Handwritten signature]

superando di Km/h 47 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso.

Esponesse il ricorrente che il verbale, tra l'altro, era annullabile per la mancata taratura dell'apparecchiatura autovelox 104/C2, matricola n. 911325, oggetto dell'accertamento.

Fissata, con decreto, l'udienza per la comparizione delle parti, il Ministero dell'Interno - Prefettura di Pescara si costituiva in giudizio, delegando per la rappresentanza in giudizio la Sezione della Polizia Stradale di Pescara; quest'ultima depositava gli atti relativi all'accertamento ed una memoria difensiva nella quale ribadiva la validità del verbale in considerazione che le apparecchiature da loro usate erano state acquistate prima del 16.05.2005 e nella fattispecie in esame era perfettamente funzionante perché gestita e controllata dall'Ass. Capo Di Marco Tiziano che ha effettuato la rilevazione di cui al verbale.

All'udienza del 06.05.2008, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con immediata lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, viene accolto.

Le risultanze processuali non hanno permesso di acclarare se l'autovelox 104/C2 matricola n. 911325 della Sezione di Polizia Stradale di Pescara sia stato dotato di dichiarazione di conformità, rilasciata dalla Sodi Scientifica S.p.A. attestante che la verifica della strumentazione sia stata effettuata avvalendosi del sistema metrico di misura dell'incertezza, riferibile al campione approvato e depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sia stato tarato, presso un centro autorizzato ed indicato dal

S.I.T.

Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative l'onere della prova della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura autovelox incombe sull'ente convenuto che - nel caso di specie- di fronte alla contestazione del ricorrente, non ha fornito la prova del perfetto funzionamento dell'apparecchiatura.

Orbene, diversi riferimenti normativi a livello nazionale ed internazionale richiedono che tutti gli autovelox, oltre ad essere soggetti ad omologazione e a controlli periodici, devono essere sottoposti a taratura al fine di verificarne la conformità e non conformità dei valori misurati a determinati requisiti.

Se l'autovelox non è tarato non è possibile verificarne il perfetto funzionamento.

A tal proposito, il Tribunale di Lodi, con propria sentenza n. 363/2000 ha ritenuto che "uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfettaria (cioè del 5% stabilita dalla legge) può sostituire la taratura, che in alcun modo potrebbe essere eseguita dai verbalizzanti; infatti, tale operazione è riservata agli enti previsti dalla L. n. 273 dell'11.08.1991 (istitutiva del sistema nazionale di taratura) e dalla normativa comunitaria (in modo particolare dalle norme 30012, ora integrate dalle norme UNI EN 10012, le quali in conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC hanno lo status di norme nazionali.

Le direttive comunitarie sono collocate tra le fonti del diritto rilevanti nell'ordinamento italiano, anche se non sono norme direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, tuttavia indicano a questi ultimi degli obiettivi obbligatori che dovranno essere raggiunti attraverso l'emanazione di norme

interne adeguate allo scopo.

Le direttive sono, comunque, norme che vincolano gli Stati.

Inoltre, l'Italia è membro della Organisation International de Metrologia

Legal ed è tenuta a rispettare la risoluzione OIML R91 che prescrive la taratura periodica degli autovelox.

Al riflesso di quanto sopra, anche se il Codice della Strada non prevede l'obbligo della taratura, gli enti che utilizzano gli autovelox non possono essere esonerati dal rispettare la normativa comunitaria.

Pertanto, il ricorso viene accolto, ai sensi dell'art. 23, comma 12°, della L. 689/81 non essendovi prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.

Le spese di giudizio, tenuto conto della esistenza delle circolari ministeriali in contrasto con il dettato normativo, vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Argento Emanuele nei confronti del Ministero dell'Interno -

Prefettura di Pescara, in persona del Prefetto pro-tempore, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. ATX 0001004530 del 30.04.2007 elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Pescara
- compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Pescara il 06.05.2008

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott. Emilia Maria Della Fazia




DEPOSITATO OGGI

Pescara, il 03.05.2008

IL CANCELLIERE (BS)

(P.R. Settola)



06/05/08

Pagina 4 di 4